

Cassazione Penale, Sez. 4, 14 gennaio 2010, n. 1490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente -

Dott. MARZANO Francesco - Consigliere -

Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere -

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere -

Dott. BLAIOTTA Rocco M - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) F.M. N. IL (..... omissis) imputato;

2) T.F. N. IL (..... omissis) imputato;

3) B. ALIMENTARI SPA responsabile civile;

avverso la sentenza n. 4920/2006 CORTE APPELLO di MILANO, del 07/05/2008;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Amato M. che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione ed il rigetto dei ricorsi quanto ai profili civili;

udito, per la parte civile, l'avv. Ongaro, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;

uditi i difensori avv. Riccio e Ciotti che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi;

udito il difensore avv. Sciretti per il responsabile civile B. s.p.a., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

FattoDiritto

1. Il Tribunale di Como, sezione distaccata di Cantù, ha affermato la responsabilità degli imputati F.M. e T. F. in ordine al reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro; e li ha condannati, insieme al responsabile civile B. spa, al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.

La pronunzia è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Milano che ha diminuito le pene ed ha escluso la provvisoria concessa dal primo giudice.

I fatti sono stati ritenuti dai giudici di merito nei seguenti termini.

La società T. s.p.a. (successivamente divenuta B. s.p.a.) aveva appaltato alla F. s.r.l. lavori di demolizione e rimozione di coperture in un cantiere edile. La F. aveva a sua volta subappaltato ad Ae. le opere di rimozione di lastre in amianto.

Nel corso della rimozione di tali lastre eseguita da Ae., il lavoratore A.A. che non era trattenuto da fune e cintura di sicurezza, cadeva al suolo a causa del cedimento del piano di appoggio e riportava lesioni personali.

Dal processo è emerso che l'avvio delle operazioni di rimozione delle strutture in amianto aveva avuto luogo prima che fosse stata approntata un'impalcatura che consentisse l'aggancio degli apparati di trattenuta dei lavoratori.

Gli amministratori di Ae. hanno definito il giudizio con sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..

Al F., nella veste di amministratore della F. s.r.l., è stato mosso l'addebito di aver violato l'obbligo di cooperazione e coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione anche con riguardo all'attività oggetto del subappalto, in violazione del D.Lgs. n. 626, art. 7.

Egli, nella veste di appaltatore, era titolare di posizione di garanzia; nè rileva la specificità dei rischi assunti da Ae. in relazione alla rimozione dell'amianto, poichè la misura mancata riguarda la generica predisposizione di adeguati ponteggi, preliminarmente rispetto all'avvio dell'attività specialistica.

Infine la condotta non è neppure scriminata dalla ripresa dei lavori (interrotti per le avverse condizioni del tempo), da parte della ridetta Ae. senza preavviso, poichè tale contingenza è dovuta alla mancanza di appropriate riunioni di coordinamento.

Al T., nella veste di coordinatore per l'esecuzione delle opere nominato dal committente T./B., è stato contestato di non aver esercitato appropriata azione di vigilanza sulla regolarità del cantiere, prima dell'inizio dell'attività specialistica di Ae.. Egli avrebbe potuto segnalare l'irregolarità alla ASL o proporre la sospensione dei lavori.

In tal caso l'evento sarebbe stato evitato o la condotta sarebbe stata comunque scriminata.

Quanto alla B. la responsabilità civile viene desunta dalla disciplina generale di cui all'art. 2049 cod. civ., applicabile nel contesto in esame atteso il riferimento alla figura del committente.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati ed il responsabile civile.

2.1 F. deduce violazione di legge e vizio della motivazione.

Si premette che la società Ae. aveva avviato lavorazioni preventive finalizzate alla preparazione del cantiere e quindi anche alla predisposizione delle misure di sicurezza.

Tali lavorazioni erano state interrotte a causa del maltempo. In particolare, era stata realizzata solo una delle torri cui ancorare la fune di sostegno delle cinture di sicurezza.

Quando la stessa Ae. riprese l'attività lavorativa era ragionevole attendersi che avesse corso l'ultimazione dell'attività preparatoria del cantiere ed in particolare l'elevazione della seconda torre di ancoraggio. Invece, senza alcun avviso, inopinatamente, l'azienda in questione ha dato l'avvio all'attività di smontaggio dei pannelli di amianto oggetto del subappalto.

In una tale situazione, l'imputato non era in condizione di prevedere alcunchè o di fare qualcosa oltre a ciò che in precedenza aveva correttamente fatto in relazione all'attività di cooperazione e coordinamento. La Corte d'appello ha completamente omesso di considerare tale aspetto centrale della vicenda.

Essa ha pure trascurato che, essendo i lavori fermi ed essendosi nella fase di allestimento del cantiere, non vi era necessità di svolgere altre riunioni preventive.

Si afferma irrazionalmente che la colpa del ricorrente è in re ipsa attesa la ripresa non comunicata dell'attività da parte di Ae..

Tale valutazione è totalmente illogica, giacchè rovescia la valenza di un dato di fatto: essendo il cantiere sospeso nella fase di allestimento, solo la ripresa dei lavori preparatori avrebbe potuto rendere necessarie ulteriori riunioni.

Si prospetta, infine, che l'attività di smontaggio dei pannelli era in toto affidata ad Ae., sicchè ai sensi del D.Lgs. n. 626, art. 7, non vi era necessità di coordinamento dell'azione di diversi organismi e di diversi lavoratori appartenenti a distinte organizzazioni. Nel caso di specie il cantiere, per il suo carattere altamente specialistico, era segregato; sicchè è esclusa la responsabilità dell'appaltante per l'attività dell'appaltatore.

2.2. T. deduce quattro motivi.

2.2.1 Con il primo si prospetta che nel corso del giudizio ha avuto luogo la contestazione di nuovi, distinti profili di colpa afferenti alle condotte di cui al D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, lett. c).

Tale contestazione riguarda un fatto nuovo, distinto ed incompatibile rispetto a quello in precedenza contestato.

Infatti, mentre in origine si contestava la mancata realizzazione di piano di sicurezza, successivamente è stata contestata la mancata verifica dell'applicazione di tale piano.

Tale ontologica incompatibilità delle condotte rende evidente che si tratta di fatto nuovo e che, conseguentemente, la pronunzia è affetta da violazione dell'art. 522 cod. proc. pen.

La giurisprudenza richiamata dalla Corte d'appello per confutare la tesi difensiva è inconferente, giacchè nel caso di specie si verifica la dedotta situazione di fattuale incompatibilità delle condotte.

2.2.2 Con il secondo motivo si espone che le pronunzie di merito hanno riconosciuto l'adeguatezza del piano operativo di sicurezza realizzato dall'imputato ai sensi del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5. E' stato pure dimostrato che tale piano è stato recepito dall'impresa presso la quale il lavoratore prestava attività; e che hanno avuto luogo riunioni per discutere della sicurezza.

All'imputato viene mosso l'addebito di non aver tenuto le riunioni con maggiore frequenza.

L'altro addebito riguarda la mancata presenza all'avvio delle attività di rimozione delle piastre di amianto.

Tuttavia è emerso pacificamente che furono tenute diverse riunioni per il coordinamento nelle quali si parlò "anche" della sicurezza.

D'altra parte, si lamenta ancora, i giudici di merito hanno dato alla norma di cui al richiamato art. 5 un'estensione eccessiva, atteso che il ruolo del ricorrente non implica la continua presenza nel cantiere, condotta imposta ad altre figure del sistema prevenzionistico; trascurando comunque di esaminare il profilo causale della vicenda.

A tale ultimo riguardo si rammenta che nell'ambito della causalità omissiva è valido il criterio condizionalistico.

Dunque, tale relazione non è dimostrata quando si afferma che una condotta diligente avrebbe verosimilmente evitato l'evento.

Si trascura tra l'altro che, atteso il carattere improvviso della ripresa dei lavori, la presenza nel cantiere non sarebbe stata risolutiva.

2.2.3 Con il terzo motivo si lamenta che, in violazione dell'art. 519 cod. proc. pen., la parte civile ha omissso di estendere la domanda alle nuove contestazioni introdotte nel processo.

2.2.4 Con l'ultimo motivo si prospetta l'intervenuta prescrizione del reato.

2.3 La B. Alimentari ha presentato due motivi.

2.3.1 Con il primo si deduce violazione di legge.

Si afferma che erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto che la disciplina di cui al D.Lgs. n. 494 del 1996 sia sovrapponibile al principio generale di responsabilità di cui all'art. 2049 cod. civ., così trascurando tutte le peculiarità della disciplina specifica in materia di sicurezza dei cantieri, che presenta marcate peculiarità.

Nella disciplina legale si colgono al contrario segni specifici.

In particolare emerge l'indipendenza e l'autonomia della prestazione del coordinatore rispetto al committente.

L'art. 10 in particolare prevede specifici profili di professionalità che ne sottolineano l'autonomia rispetto al committente, che di tali requisiti difetta.

Tale diversità di ruoli emerge sul piano sanzionatorio, ove si delineano distinti obblighi e separate sfere di responsabilità (artt. 20 e 21).

E' in particolare da escludere che il committente mantenga un obbligo di vigilanza nei confronti del controllore che sia cioè controllore del controllore.

Al contrario, la disciplina legale impone al coordinatore di segnalare al committente o al responsabile dei lavori l'inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza, a dimostrazione del rapporto dialettico tra le diverse figure.

2.3.2 Con il secondo motivo si censura la mancata acquisizione di prova decisiva consistente nell'acquisizione del decreto di archiviazione degli atti del procedimento a carico di T. E., legale rappresentante di B., fondata sulla constatata assenza di violazione degli obblighi imposti al committente dal D.Lgs. n. 494, art. 6. La Corte d'appello ha del tutto taciuto al riguardo.

2.4. La parte civile ha presentato una memoria.

3. Il fatto risale al 28 ottobre 2000 sicchè, considerata pure la sospensione del processo per quattro mesi ed alcuni giorni, è ampiamente decorso il termine massimo di prescrizione.

La sentenza deve essere pertanto annullata senza rinvio per ciò che attiene alle statuizioni penali, non sussistendo le condizioni di evidenza della prova per l'adozione di pronunzia liberatoria nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., alla luce delle pronunzie di merito e di quanto sarà più ampiamente esposto nel prosieguo. Pertanto la pronunzia deve essere per tale parte annullata senza rinvio.

Quanto alle statuizioni civili, sono fondate le censure di T. e del responsabile civile.

E' invece infondato il gravame di F..

3.1. Le censure esposte pongono in discussione la definizione del ruolo e della sfera di responsabilità delle diverse figure di garanti all'interno delle attività esercitate nei cantieri edili. Si richiede, dunque, un preliminare chiarimento di carattere generale, alla luce del D.Lgs. n. 494 del 1996; con la precisazione che la normativa di settore è stata trasposta in termini coincidenti nel Testo unico per la sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

La disciplina è stata parzialmente innovata dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 che, tuttavia, ha mantenuto l'impostazione del sistema prevenzionistico nella materia in questione, pur manifestando la tendenza a limitare e separare le sfere di responsabilità dei diversi soggetti.

Le considerazioni che seguono si riferiscono, dunque, alla situazione normativa esistente al momento del fatto.

Il D.Lgs. n. 626 del 1994 contiene il nucleo centrale ed i principi guida della disciplina della sicurezza del lavoro.

Tuttavia ad esso si affiancano discipline di settore, che in parte derogano o integrano quel nucleo del sistema.

Una delle discipline di settore è costituita dal D.Lgs. n. 494 del 1996 relativo ai cantieri temporanei o mobili.

Tale corpo normativo reca disposizioni riferite a figure tradizionali del sistema, come il datore di lavoro delle imprese esecutrici dell'opera (artt. 8, 9 e 20), il dirigente ed il preposto (artt. 8 e 20).

Il dato di maggior rilievo è tuttavia costituito dalla individuazione di ulteriori figure di garanti: il committente, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione, il coordinatore per l'esecuzione.

Il committente è definito (art. 2) come il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata. L'individuazione di tale peculiare figura è coerente con la complessiva configurazione del sistema di protezione di cui si parla, che tende a connettere la sfera di responsabilità con il ruolo esercitato da alcune figure che tipicamente intervengono nell'ambito delle attività lavorative.

Normalmente la figura di vertice della sicurezza è costituita dal datore di lavoro che, come è noto, è individuato non solo nel titolare del rapporto di lavoro, ma anche nel soggetto che ha la responsabilità dell'impresa, ed è quindi chiamato a compiere le più importanti scelte di carattere economico, gestionale ed organizzativo e ne porta le connesse responsabilità.

E' quindi razionale che nel diverso contesto dell'attività cantieristica di cui si parla emerga anche la figura del committente, che è il soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta, finanzia l'opera.

Tale ruolo giustifica l'attribuzione di una sfera di responsabilità per ciò che riguarda la sicurezza e la conseguente assegnazione del ruolo di garante.

La Legge, infatti, gli attribuisce importanti obblighi sia nella fase progettuale che in quella esecutiva, destinati ad interagire e ad integrarsi con quelli delle altre figure di garanti legali.

La normativa, peraltro, prevede ragionevolmente la possibilità che il committente non possa o non voglia gestire in proprio tale ruolo.

E' quindi possibile che egli designi il responsabile dei lavori che viene definito (art. 2) come il soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione, dell'esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera.

L'intreccio tra il richiamato art. 2 e l'art. 6 relativo alla sfera di responsabilità del committente rende chiaro che l'incarico al responsabile dei lavori può assumere diverse configurazioni: può riguardare in tutto o in parte la fase progettuale, quella esecutiva o quella di vigilanza.

L'esonero da responsabilità del committente è commisurato alla sfera dell'incarico conferito.

Ne discende in primo luogo che l'incarico in questione, che lo si voglia o meno tratteggiare come una forma di delega, per assumere rilevanza giuridica deve comunque presentare una chiara evidenza formale, di guisa che sia possibile inferire quale sia l'ambito del trasferimento di ruolo e di responsabilità.

Naturalmente, il conferimento di tale incarico sostitutivo implica altresì il conferimento dei poteri decisorii, gestionali e di spesa occorrenti.

Il D.Lgs. n. 494 coglie due momenti afferenti alle opere di cui si discute: quello progettuale e quello esecutivo. Ciascuno di tali ambiti implica conoscenze tecniche elevate.

E' quindi naturale che il committente, o il responsabile dei lavori in sua vece, si avvalga della cooperazione di soggetti qualificati, che sono espressamente individuati dall'art. 2: si tratta delle figure del coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera (denominato coordinatore per la progettazione) e del coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera (denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori).

Tali figure professionali devono essere dotate di particolari requisiti (art. 10) ed assolvono compiti delicati, come redigere il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo delle informazioni per la prevenzione e la protezione dai rischi (art. 4);

coordinare e controllare l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice; organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attività all'interno del cantiere; infine segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze delle disposizioni di legge riferite ai datori di lavoro o ai lavoratori autonomi (art. 5).

La presenza dei due coordinatori di cui si parla è obbligatoria nei cantieri con più imprese di maggiori dimensioni o con rischi più elevati (art. 3).

Il committente o il responsabile dei lavori possono assumere su di sé le funzioni di coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori, purché in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge (art. 3).

La designazione delle indicate figure di coordinatore può esonerare da responsabilità il committente o il responsabile dei lavori, tranne che per ciò che riguarda la redazione del piano di sicurezza e del fascicolo per la protezione dai rischi cui si è già fatto cenno; nonchè per ciò che attiene alla vigilanza sul corretto svolgimento dell'attività di coordinamento e controllo circa l'osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (art. 6).

Se ne inferisce che il committente, o il responsabile dei lavori in sua vece, ha un peculiare ruolo in tema di alta vigilanza sulla sicurezza del cantiere, che può essere delegato ai coordinatori per la

sicurezza, con le limitazioni che si sono accennate.

Tale impostazione della disciplina rende dunque chiaro che, per ciò che attiene alla sicurezza, il committente si trova in un ruolo critico-dialettico nei confronti del datore di lavoro dell'impresa esecutrice che, naturalmente, è a sua volta portatore di plurimi obblighi in tema di sicurezza. Ciò giustifica il tenore dell'art. 2, lett. f) che, nel definire la figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, dispone che si tratti di soggetto diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice. E' infatti naturale che venga esclusa la possibilità che soggetto controllante e soggetto controllato si identifichino.

A maggior ragione è da escludere che il sovraordinato ruolo di responsabile dei lavori (cui, come si è prima esposto, può essere assegnato dal committente un ineludibile ruolo di alta vigilanza sulla sicurezza del cantiere), possa essere attribuito al datore di lavoro dell'impresa esecutrice.

Con maggiore precisione, è da escludere che la delega in tema di sicurezza possa essere attribuita dal committente ad un responsabile dei lavori individuato nel datore di lavoro dell'impresa esecutrice. Una tale eventualità, infatti, riprodurrebbe ad un più alto livello di responsabilità, l'inconcepibile identificazione tra controllore e soggetto controllato per ciò che riguarda la sicurezza del cantiere.

La conclusione qui enunciata discende, come si vede, in modo obbligato sia dalla logica dell'intreccio degli enunciati testuali; sia dalla conformazione del sistema di protezione che, come si è accennato, esclude la sovrapposizione, in capo allo stesso soggetto, dei ruoli di controllore e di controllato. Ne discende che pure il coordinatore, designato dal committente, assume l'indicato ruolo critico dialettico nei confronti del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice.

Alle figure cui si è sin qui fatto cenno si aggiungono le figure tradizionali del sistema prevenzionistico e quindi il soggetto che riveste la qualità di datore di lavoro nell'ambito dell'impresa esecutrice delle opere; il dirigente; il preposto.

Di particolare rilievo il D.Lgs. n. 494, artt. 8 e 9 che recano disciplina assai dettagliata che, coerentemente con la complessiva configurazione del sistema, attribuisce al datore di lavoro una responsabilità primaria per ciò che attiene agli aspetti operativi dell'attività che si svolge nel cantiere. A tale fine egli redige il piano operativo di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4; documento distinto rispetto al piano di sicurezza e coordinamento di cui si è sopra parlato. In tale complesso contesto, che vede l'interazione tra diversi soggetti, il D.Lgs. n. 494 presta (prestava) speciale attenzione alle situazioni nelle quali si configura la presenza, nel medesimo cantiere, di più imprese.

Esso prevede, in alcuni casi, la presenza già nella fase progettuale, della figura del coordinatore per la progettazione.

Analogamente, sempre nel caso di compresenza di più imprese, nella fase esecutiva è prevista la figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Come si è accennato, lo stesso Decreto dettagliatamente definisce agli artt. 4 e 5 i compiti di tali figure, imponendo particolarmente, nella fase esecutiva che qui interessa, obblighi di coordinamento della cooperazione tra i diversi soggetti coinvolti nel cantiere.

La particolare attenzione al tema della coordinamento dell'azione delle imprese operanti nel cantiere, al fine di fronteggiare i rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva, è altresì rimarcata nel D.Lgs. n. 494, artt. 12.

Tale disciplina costituisce specificazione di quella generale contenuta nel D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 che pone l'obbligo di cooperazione e di coordinamento tra i datori di lavoro operanti in caso di contratto di appalto.

In conclusione, il legislatore ha mostrato particolare consapevolezza dei rischi derivanti dall'azione congiunta di diverse organizzazioni e ne ha disciplinato la prevenzione, imponendo un penetrante reciproco obbligo di tutti i soggetti coinvolti di coordinarsi e di interagire con gli altri in modo attento e consapevole, affinché risulti sempre garantita la sicurezza delle lavorazioni.

In tale quadro normativo trova razionale giustificazione il principio, ripetutamente enunciato da questa Corte, secondo cui, in caso di subappalto, il subappaltante è esonerato dagli obblighi di sicurezza solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia sicchè non possa darsi alcuna ingerenza di un soggetto rispetto all'altro rispetto all'altra (da ultimo Cass. 4[^], 5 giugno 2008, Rv. 240314).

Tale situazione di radicale separazione in effetti, isola, almeno tendenzialmente, le diverse attività e le connesse sfere di responsabilità dei soggetti che ad esse presiedono.

Tali premesse di carattere generale consentono di esaminare le specifiche deduzioni difensive.

3.2 Le considerazioni sopra esposte a proposito del ruolo primario del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice consentono di rispondere in modo pieno alle censure prospettate dal F..

Correttamente la Corte d'Appello richiama il dovere di coordinamento con la ditta subappaltatrice; e rileva altresì che la fase in cui avvenne l'incidente non era di tipo specialistico ma afferiva alla predisposizione del cantiere e segnatamente delle impalcature, sicchè non è ipotizzabile alcun esonero da responsabilità per il mancato controllo del rischio.

Tali valutazioni sono aderenti ai principi sopra esposti. Nè rileva la sospensione e la successiva ripresa dell'attività della subappaltatrice Aedes evocata dal ricorrente, giacchè con tutta evidenza si tratta di contingenza per nulla anormale o atipica.

In breve, le opere provvisorie per la sicurezza del cantiere erano comuni a tutte le imprese operanti, sicchè era obbligo del garante primario F. assicurarsi che esse fossero accuratamente eseguite prima dell'avvio di qualunque attività lavorativa.

Il gravame deve essere conseguentemente rigettato agli effetti civili.

Segue la condanna alla rifusione delle spese di parte civile che appare equo liquidare come in dispositivo.

3.3 Più complessa la disamina della posizione del ricorrente T., responsabile per la sicurezza nella fase esecutiva per conto del committente.

3.3.3 E' con evidenza priva di pregio la censura inerente alla supposta diversità del fatto, che di certo non si configura quando, come nel caso in esame, venga semplicemente ridefinita la portata dell'addebito colposo, pur sempre afferente alla violazione dei doveri cautelari nascenti dal ruolo di coordinatore per la sicurezza.

3.3.2 Sono invece fondate le censure esposte con il secondo motivo.

Effettivamente, atteso l'indicato ruolo di collaboratore del committente che caratterizza la figura del coordinatore per la sicurezza, la lettura della specifica sfera di gestione del rischio discende per un verso dalla funzione di generale alta vigilanza che la legge demanda al committente; e per l'altro dalla disciplina di cui al D.Lgs. n. 494, più volte evocato art. 5.

Tale disciplina conferma che la funzione di vigilanza è "alta" e non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alla figure che da esso ricevono poteri e doveri: il dirigente ed il preposto.

Tanto è vero che il coordinatore articola le sue funzioni in modo formalizzato: contestazione scritta alle imprese delle irregolarità riscontrate per ciò che riguarda la violazioni dei loro doveri "tipici", e di quelle afferenti all'inosservanza del piano di sicurezza e di coordinamento; indi segnalazione al committente delle irregolarità riscontrate.

Solo in caso di imminente e grave pericolo direttamente riscontrato è consentita la immediata sospensione dei lavori.

Appare dunque chiara la rimarcata diversità di ruolo rispetto al datore di lavoro delle imprese esecutrici: un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la

puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto).

Alla luce di tale lettura della disciplina erra la Corte d'appello quando attribuisce al coordinatore T. un ruolo di vigilanza addirittura superiore rispetto a quello attribuito al datore di lavoro F..

Ed erra pure quando sostanzialmente rifiuta di prendere in esame la deduzione inerente al ruolo eziologico della prospettata omissione di controllo.

La Corte territoriale confonde la colpa con la cosiddetta causalità della colpa, cioè con la idoneità della stessa colpa ad evitare l'evento illecito.

Nel caso in esame si è in presenza di colpa per omissione sicchè la relazione causale si articola, sul piano controfattuale, nella dimostrata evitabilità dell'evento per effetto della condotta diligente.

In concreto è emerso che la lavorazione irregolare aveva avuto inizio poco prima dell'incidente, sicchè era del tutto doveroso ed appropriato chiedere se l'osservanza della formalizzata procedura di contestazione prima indicata avrebbe consentito di interrompere per tempo le condotte pericolose sfociate nell'evento.

Ma è di certo ancor prima, sul piano dell'individuazione di una specifica, tipica condotta colposa che le pronunzie di merito, pur lette in modo integrato, risultano inappaganti: esse non riescono a cogliere una condotta rimproverabile alla stregua dei principi sopra esposti.

La prima sentenza si caratterizza per una puntuale, diffusa analisi di tutti i dettagli del caso di cui ci si occupa.

Orbene, alla stregua dei fatti accertati nella sede di merito non vengono con certezza dimostrate condotte costituenti violazione del peculiare dovere di coordinamento e vigilanza imposto al coordinatore per la sicurezza.

E' emerso, infatti, che sebbene non formalizzate, ebbero luogo diverse riunioni (pare con cadenza settimanale) per il coordinamento delle lavorazioni e della loro concatenazione, e che esse riguardavano "anche" gli aspetti della sicurezza.

Appare, dunque, difficile argomentare e ritenere che una maggiore frequenza delle riunioni di coordinamento costituisse nelle condizioni date un adempimento doveroso, la cui violazione possa radicare la colpa nel quadro della peculiare funzione, già più volte indicata, che il sistema prevenzionistico in esame impone al coordinatore.

Ancora più censurabile è la prospettazione in ordine alla violazione del dovere di vigilanza.

Si da per scontato che il T. si recasse con una certa frequenza nel cantiere e che egli vi si stesse recando proprio nella mattina in cui avvenne la caduta del lavoratore.

Tale condotta appare conforme al modello di vigilanza "alta" più volte evocata e distinta dalla vigilanza operativa demandata all'appaltatore.

La statuizione civile deve essere conseguentemente annullata senza rinvio essendo stata esaurita ogni possibile indagine fattuale; e non essendovi spazio per diverse valutazioni alla luce dei principi di diritto enunciati.

3.4. Le valutazioni in ordine al coordinatore si riverberano su quelle che riguardano il committente, citato in giudizio quale responsabile civile.

Anche qui la Corte di merito erra quando chiama in causa l'art. 2049 cod. civ..

Il ruolo del committente nell'ambito cantieristico qui esaminato è oggetto di una definita disciplina di settore, che dedica un articolo (art. 6) alla definizione della sua sfera di responsabilità. Attesa la specialità di tale normativa e considerato che essa governa compiutamente la materia, non vi è spazio per l'innesto di altri frammenti di disciplina legale che risulterebbero, oltretutto, incoerenti ed addirittura contraddittori rispetto al sistema.

Il D.Lgs. n. 464, art. 6, come si è visto, esonera il committente da responsabilità limitatamente all'ambito delegato al responsabile dei lavori.

E' parimenti esonerato da responsabilità nel caso di nomina del coordinatore per l'esecuzione, tranne che per ciò che riguarda la "verifica dell'adempimento degli obblighi" gravanti sul coordinatore in materia di coordinamento e controllo sul piano di sicurezza ai sensi del precedente art. 5, comma 1

lett. a); materia nella quale, come si è visto nell'esaminare la posizione del T., non si evidenzia la violazione di norme cautelari.

La pronunzia, dunque, deve essere annullata senza rinvio pure per tale parte.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio ai fini penali la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.
Annulla senza rinvio la medesima sentenza ai fini civili nei confronti dell'imputato T. e del responsabile civile B. alimentari s.p.a..

Rigetta nel resto il ricorso di F. che condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile e liquida le stesse in Euro 2.500 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2010

Cassazione Penale, Sez. 4, 29 marzo 2011, n. 12703

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente

Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere

Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

Dott. MONTAGNA Alfredo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) G. P. A. N. IL (OMESSO);

avverso la sentenza n. 64/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del 13/07/2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/02/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. D'ISA Claudio;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FattoDiritto

G. P. A. ricorre in cassazione avverso la sentenza, in data 13.07.2009, della Corte d'Appello di Milano di conferma della sentenza di condanna, emessa nei suoi confronti il 25.10.2005 dal Tribunale di Monza in ordine al delitto di lesioni personali colpose, aggravate dalla violazione delle leggi antinfortunistiche, ai danni di C.A..

Il giorno (OMESSO), C.A., operaio della ditta E., stava procedendo al carico delle macerie, provenienti da lavori di demolizione al primo piano di un edificio in ristrutturazione, nel condotto di

scarico applicato al piano del ponteggio, a ridosso della facciata, per convogliarle nel furgone sottostante, perdeva l'equilibrio cadendo dall'impalcatura nel cassone del furgone, riportando un politraumatismo con frattura tempo-parietale a seguito del quale veniva sottoposto ad intervento chirurgico.

Venivano rinviati a giudizio innanzi al Tribunale di Monza B.A., titolare della ditta E. e datore di lavoro della parte offesa, e G. P. A. , coordinatore per l'esecuzione dei lavori, sia per colpa generica che per violazione di leggi, per G. , segnatamente, per violazione del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 5 per avere omesso di verificare l'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza.

Il tribunale, sulla base degli accertamenti tecnici e dei verbali di sopralluogo effettuato dalla P.G., con allegata documentazione fotografica, e delle dichiarazioni sia della parte offesa che di altri testi, ha ritenuto provato che il ponteggio utilizzato al momento dell'infortunio era stato, fin dal giorno precedente in cui era stato montato, costruito in violazione delle norme antinfortunistiche; in particolare, non aveva alcuna protezione e lateralmente era solo scheletrato, non c'erano sbarre diagonali nè lateralmente, nè frontalmente, in corrispondenza del cono, utilizzato per convogliare le macerie, che evitassero di precipitare al suolo.

In ordine alla specifica deduzione difensiva del G., dedotta in fatto, secondo cui il ponteggio era stato costruito a regola d'arte e che era stato l'infortunato a rimuovere le protezioni laterali e frontali, il Tribunale ne ha evidenziata l'infondatezza argomentando in tal modo: a) la circostanza è emersa per la prima volta solo in dibattimento ed è inverosimile che di fatti così rilevanti i testi si siano dimenticati omettendo di riferirne alla P.G. o al P.M.; b) le barre di protezione non erano presenti sul balcone o sul piano di calpestio al momento del primo intervento dell'ufficiale di P.G., G. , intervenuto mezz'ora dopo il verificarsi dell'infortunio; c) nessuno dei due testi (D'. Fe. , collega di lavoro della parte offesa, e Ta. , autista del camion su cui venivano caricate le macerie), che hanno confermato la circostanza addotta dal G., è stato in grado di spiegare perchè il C., per meglio operare sul lato frontale avesse deciso di rimuovere anche le barre laterali del piano, ponendo in essere attività inutile che avrebbe solo ritardato il lavoro di scarico delle macerie.

Il primo giudice ha, pertanto, ritenuto responsabili, a titolo di cooperazione colposa, entrambi gli imputati, titolari delle specifiche posizioni di garanzia indicate nel capo d'imputazione.

La Corte d'Appello di Milano, sul gravame proposto dal solo G., nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto infondati i motivi dell'impugnazione facendo proprio l'impianto argomentativo della sentenza censurata.

Con un primo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla valutazione delle risultanze probatorie.

Si argomenta che la Corte è caduta nel travisamento dei risultati dell'istruzione probatoria, che l'ha portata a porre a premessa del proprio iter motivazionale dei fatti non corrispondenti al contenuto delle prove utilizzabili per la decisione, ovvero con l'ignorare prove esistenti e rilevanti.

Sul punto si fa riferimento alla omessa valutazione della circostanza che il G. si era recato in cantiere il giorno precedente a quello dell'infortunio al fine di verificare che non vi fossero interferenze tra le imprese impegnate nei lavori (la E. aveva ricevuto il subappalto per le demolizioni n.d.r.); circostanza addotta dallo stesso ricorrente e confermata dal teste C..

Altra circostanza non considerata in sentenza è che, nel corso del suddetto sopralluogo, il G. verificò che il ponteggio era montato e conforme alle norme di sicurezza, anche questa circostanza è stata confermata dal C. e dal D..

La corte non solo non ha tenuto in alcun conto tali circostanze, ma anche omesso di motivare sul perchè le abbia ritenute superflue. La Corte basa la prova dell'assenza delle protezioni sul rilievo che dalle fotografie effettuate dalla p.g. poco dopo il verificarsi dell'infortunio, acquisite agli atti, non si vedono barre di protezione sul ponteggio "dove invece avrebbero dovuto essere se fossero state rimosse".

Tale asserzione è contraddetta dalle risultanze istruttorie, laddove la stessa parte offesa fa riferimento al taglio di "un ferro" e chiaramente, diversamente da come opina la Corte, "il ferro" si riferisce ai tubolari che costituiscono lo scheletro del ponteggio. Dunque, vi è stato un travisamento della prova. Sul punto il teste Ta. , testimone oculare, ha riferito che "il C. nel fare ciò aveva tolto la barriera più alta di protezione del ponteggio...gli ho detto di non toglierla e stavo salendo per vedere cosa fosse successo quando ho sentito un rumore e ho visto il ragazzo caduto nel cassone". Inoltre, la circostanza che l'operaio avesse compiuto una manovra "azzardata" per sbloccare il condotto da materiali che lo bloccavano è confermata dal teste Q. . Le sbarre furono, poi, prontamente ripristinate dal G. onde evitare ulteriori pericoli. né appare logica l'argomentazione della Corte distrettuale nel rilevare che, se pur è vero che il condotto era ostruito ciò non significa che la parte offesa abbia smontato la protezione frontale per cercare di liberarlo. Le dichiarazioni sul punto del teste B. e del teste Q. , circa la presenza di materiale che ostruiva il condotto e che quindi, presumibilmente l'operaio avesse tentato di liberarlo è suffragato da quanto riferito dal teste Ta. circa l'operazione posta in essere dal C. , il quale solo eliminando la barriera di protezione poteva raggiungere quella parte del condotto ostruita dal materiale di risulta.

Con un secondo motivo si denuncia altra violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla qualifica di coordinatore per l'esecuzione. Si espone che tale qualifica pone in capo a chi la ricopre specifici e puntuali obblighi di vigilanza e di controllo, sull'attività delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti sul cantiere e non sui singoli dipendenti, nè, tanto meno, sui singoli dispositivi di sicurezza. Obblighi elencati dal Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articoli 4 e 5, tra i quali non è annoverato il controllo e la manutenzione degli impianti e dei dispositivi di sicurezza; tale obbligo, unitamente a quello di eliminare i difetti riscontrati, è di competenza del datore di lavoro delle imprese esecutrici, per cui nessun obbligo di verifica gravava in capo al G. nella sua specifica e precipua qualità di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Con un terzo motivo si denunciano ancora violazione di legge e vizio di motivazione in merito al nesso di causalità. Rimasto accertato che il ponteggio di cui trattasi era munito di protezione, la causa dell'infortunio va ricercata altrove: il comportamento abnorme ed imprevedibile della persona offesa, essendo stato da solo sufficiente a determinare l'evento lesivo, è certamente idoneo ad escludere il nesso causale tra la condotta ascritta al ricorrente e l'infortunio occorso, il C. , avendo rimosso i dispositivi di protezione posti a tutela sua e di altri lavoratori, ha posto a rischio il bene giuridico dell'incolumità fisica.

Il quarto ed ultimo motivo rileva violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ritenuta cooperazione colposa. Si adduce che la motivazione della Corte sul punto è totalmente carente, assiomatica e tautologica. Nel caso in esame non si può parlare di cooperazione colposa in quanto l'elemento peculiare dell'istituto è la rappresentazione dell'altrui condotta. Nel caso in esame nessuna rappresentazione poteva avere il G. in merito alla circostanza che le opere specialistiche (di demolizione) subappaltate alla ditta Ed. avrebbero causato difficoltà di esecuzione e che il datore di lavoro avrebbe omesso di occuparsene, tutto ciò esulava dalle sue competenze.

Con memoria depositata il 24.01.2011 il ricorrente ribadisce il motivo riguardante la parte motiva della sentenza relativa alla posizione di garanzia del ricorrente.

La Corte d'appello ha erroneamente ricostruito tale posizione estendendola a compiti allo stesso non imposti e pretendendo dall'imputato lo svolgimento di attivita' non esigibili. Vengono altresì ulteriormente illustrate gli altri motivi già esposti. Si eccepisce, da ultimo, l'estinzione del reato per prescrizione.

La sentenza va annullata per essere il reato contestato estinto per prescrizione, indipendentemente dall'applicazione, per il principio del favor rei, tenuto conto della data di commissione del reato, della disposizione di cui al combinato disposto dell'articolo 157 c.p., n. 4 e articolo 160 c.p., ultima parte nella loro formulazione antecedente alla novella di cui alla Legge n. 251 del 2005, o del termine di prescrizione prevista da quest'ultima disposizione legislativa, essendo i rispettivi termini prescrizionali identici (anni sette e mesi sei).

Quanto ai motivi posti a base del ricorso dell'imputato si evidenzia che in presenza di una declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato è precluso alla Corte di Cassazione un riesame dei fatti finalizzato ad un eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione. Il sindacato di legittimità circa la mancata applicazione dell'articolo 129 c.p.p., comma 2 deve essere circoscritto all'accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire ad una sua pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte: la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità ad esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini ed ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operatività estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata: qualora, dunque, il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'articolo 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato, deve prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo (v. da ultimo Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Ud. Rv. 244275).

Comunque, per completezza di motivazione, si osserva che il primo motivo è inammissibile perchè concerne differenti valutazioni di risultanze processuali ed allegazioni di fatto che attengono alla ricostruzione della vicenda processuale, ben delineata in fatto ed in diritto dai giudici di merito e che, pertanto, non possono formare oggetto del sindacato di legittimità, dovendo escludersi, nella concreta fattispecie, la sussistenza dei denunciati vizi di motivazione e di violazione dei criteri legali di valutazione delle prove.

Ed in particolare, quanto al denunciato travisamento della prova detto vizio si atteggia in maniera differente non solo nelle due differenti fasi, cautelare e cognitiva ordinaria, ma anche nel caso della c.d. doppia conforme o della riforma della sentenza di primo grado da parte di quella d'appello, giacché i limiti appena individuati concernono l'ultima ipotesi, in quanto, ove le due pronunce siano conformi, non solo vige il limite del "devolutum", che può essere superato solo ove il giudice dell'impugnazione si fondi su atti probatori mai presi in esame (Cass. sez. 2, 19 ottobre 2006 n. 35194, rv. 234915), ma anche l'obbligo di evidenziare una carenza ed omessa motivazione su determinati punti sottoposti all'esame del giudice del gravame con la specifica e puntuale indicazione degli stessi con il carattere della decisività e della radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito, giacché, altrimenti, si richiederebbe una rilettura degli atti processuali ed una rivalutazione delle risultanze, inibita al giudice di legittimità, sicché una simile censura sarebbe

inammissibile. Infondato è il secondo motivo relativo alla dedotta non riferibilità al ricorrente delle suddette norme antinfortunistiche.

In effetti non si contesta, sia con i motivi di appello che con quelli oggetto di questo giudizio, la specifica posizione di "garanzia" del ricorrente derivante dal ruolo di coordinatore in materia di sicurezza e di salute (lettera f) Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articolo 2: "coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori....") formalmente e sostanzialmente dal medesimo ricoperto, e la Corte d'Appello è stata ampiamente esaustiva nell'indicare le ragioni di fatto e di diritto per cui incombeva in capo al G. l'obbligo di assicurarsi che l'opera eseguita fosse sicura, per il disposto del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 5, come novellato dal Decreto Legislativo 19 novembre 1999, n. 528.

Invero, il Decreto Legislativo n. 494 del 1996 ha introdotto appunto la figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori al fine di assicurare, nel corso della effettuazione dei lavori stessi, un collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di consentire al meglio l'organizzazione della sicurezza in cantiere. E il riferito articolo 5 affida espressamente al coordinatore il compito di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, vigilare sul rispetto del piano stesso e sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni.

Con una recente pronuncia (Sez. 4 Ordinanza n. 18149 del 21.04.2010 Rv. 247536) è stata ben delineata la figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e si è evidenziato che, atteso l'indicato ruolo di collaboratore del committente che caratterizza tale figura, la lettura della specifica sfera di gestione del rischio demandatagli discende per un verso dalla funzione di generale, alta vigilanza che la legge demanda al committente; e per l'altro dalla disciplina di cui al più volte evocato Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 5. Tale disciplina conferma che la funzione di vigilanza è "alta" e non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alla figure che da esso ricevono poteri e doveri: il dirigente ed il preposto. Tanto è vero che il coordinatore articola le sue funzioni in modo formalizzato: contestazione scritta alle imprese delle irregolarità riscontrate per ciò che riguarda la violazioni dei loro doveri "tipici", e di quelle afferenti all'inosservanza del piano di sicurezza e di coordinamento; indi segnalazione al committente delle irregolarità riscontrate. Solo in caso di imminente e grave pericolo direttamente riscontrato è consentita la immediata sospensione dei lavori. Appare dunque chiara la rimarcata diversità di ruolo rispetto al datore di lavoro delle imprese esecutrici: un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto).

Alla luce di tali principi, per comprendere se l'evento illecito coinvolga la responsabilità del coordinatore G. , occorre analizzare le caratteristiche del rischio dal quale è scaturita la caduta. Occorre cioè comprendere se si tratti di un accidente contingente, scaturito estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori, come tale affidato alla sfera di controllo del datore di lavoro o del suo preposto; o se invece l'evento stesso sia riconducibile alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione: in tale ambito al coordinatore è affidato il formalizzato, generale dovere di alta vigilanza di cui si è ripetutamente detto: dovere che non implica, normalmente, la continua presenza nel cantiere con ruolo di controllo sulle contingenti lavorazioni in atto.

Orbene, premesso che la trattazione di tale aspetto non può prescindere da quanto si è argomentato in ordine al primo motivo le cui censure non sono valutabili in questa sede essendo attinenti, come si è detto, ad una diversa valutazione probatoria, la Corte d'appello dedica una diffusa analisi in fatto al rischio da cui è scaturito l'infortunio ed ha evidenziato, come si è già accennato nella parte

narrativa, che il ponteggio utilizzato al momento dell'infortunio, che implicava la proiezione del lavoratore nel vuoto ed andava quindi cautelata contro il rischio di caduta, era stato, fin dal giorno precedente in cui era stato montato, costruito in violazione delle norme antinfortunistiche. In tale situazione, questa Corte reputa che sia corretto ritenere che l'obbligo di vigilanza demandato al G. ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 494 del 1996, articolo 5 implicasse il controllo sul corretto approntamento delle misure antinfortunistiche nel cantiere. Ne discende che neppure assume decisivo rilievo, ai fini della decisione, stabilire se il coordinatore si sia limitato ai suoi compiti tipici o si sia invece ingerito nei ruoli demandati alle figure dei garanti operanti nell'ambito dell'impresa appaltatrice. Invero, conclusivamente, l'obbligo di generale vigilanza sull'attività del cantiere avrebbe imposto di accertare che la tipica pericolosa operazione di scarico di materiale nel vuoto, fosse cautelata con la predisposizione di barriere protettive idonee.

Quanto al terzo motivo circa il dedotto comportamento impudente ed abnorme del lavoratore, tale da interrompere il nesso causale, la Corte spiega diffusamente che il lavoratore nell'avviare il materiale di risulta nell'apposito imbuto doveva necessariamente sporgersi in avanti ed il ponteggio non era munito di sbarre nè frontalmente nè lateralmente. In conseguenza, non si può parlare di comportamento del lavoratore abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo. Al contrario, tale attività rientrava nelle sue normali mansioni. Il lavoratore era costretto, per eseguire il compito demandatogli a sporgersi al di fuori del solaio in costruzione; e sarebbe stato sufficiente, per evitare il sinistro, dotare il ponteggio di una barriera di protezione fissa. Tale ponderazione è riccamente argomentata in fatto e conforme ai più consolidati principi nella materia: il lavoratore eseguiva la prestazione demandatagli e dunque, non teneva un comportamento abnorme o comunque estraneo alla sfera della lavorazione in corso.

La trattazione del quarto motivo resta assorbita.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione.

Cassazione Penale, Sez. 4, 12 aprile 2011, n. 14654

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARZANO Francesco - Presidente
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza

sul ricorso proposto da:

- 1) C.D., n. a (..... .. omissis);
- 2) Z.P., a (..... .. omissis);

avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia (nr. 1031/08; nr. r.g. 327/08);

udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IZZO Fausto;
udite le conclusioni del Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
uditi gli Avv.ti delle parti civili, Piraino Cesare (per i congiunti) e Ottolino Teresa (per l'INAIL), che hanno concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi gli Avv.ti Gianzi Francesco e Nocita Pietro (per C.) che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avv. Terra Massimo (in sost. dell'Avv. Russo De Luca Bruno, per Z.) che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto

1. Con sentenza del 13/7/2007 il Tribunale di Legnano condannava Z.P. e C.D. per il delitto di cui all'art. 589 c.p., comma 3, c.p. per omicidio colposo in danno dell'operaio M.V.I., aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni (acc. in (..... .. omissis)).

La s.n.c. "P.Z. Impianti" dello Z. era stata incaricata dalla s.p.a. "Acciaierie G." s.p.a. di costruire un impianto. Per la erezione dei ponteggi l'appaltatore si era affidata alla "I." s.r.l. (di tale D.V.C.). Durante le fasi finale dello smantellamento dei ponteggi, l'operaio M. cadeva da circa 8 mt, riportando lesioni che lo conducevano al decesso.

Del fatto erano stati chiamati a rispondere, tra gli altri, lo Z., quale titolare della ditta che aveva in corso i lavori ed aveva subappaltato l'istallazione dei ponteggi, per carenza nell'opera di controllo e coordinamento tra le imprese; il C., in qualità di coordinatore per la sicurezza per conto delle "Acciaierie G.", che non aveva sorvegliato sul rispetto delle misure di sicurezza.

Il Tribunale, all'esito della istruttoria dibattimentale, condannava, oltre alla D.V. (titolare della I. Ponteggi), lo Z. ed il C. alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, con le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante, pena sospesa.

Condannava inoltre gli imputati al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili ed al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva.

2. Con sentenza del 13/6/2008 la Corte di Appello di Venezia confermava la pronuncia di condanna.

Osservava la Corte territoriale che la responsabilità degli imputati emergeva dalle seguenti circostanze:

- quanto allo Z., in qualità di datore di lavoro, egli avrebbe dovuto cooperare con la ditta I. per la realizzazione delle misure di sicurezza relative alla istallazione e smantellamento dei ponteggi; peraltro la violazione che aveva determinato l'evento letale non era riconducibile ad un rischio specifico gravante esclusivamente sul subappaltatore, tenuto conto del fatto che il difetto del ponteggio preesisteva allo smantellamento ed era riconoscibile fin dall'origine.

- Quanto al C., questi in qualità di coordinatore della sicurezza dei lavori (per conto della Acciaieria), sia in fase di progettazione che di esecuzione, era venuto meno al suo compito di vigilare sulla concreta attuazione delle misure di sicurezza, in relazione a carenze dei ponteggi originarie ed immediatamente riconoscibili.

3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati, lamentando:

3.1. Z. ("P.Z. Impianti"): la violazione di legge ed il difetto di motivazione, laddove la Corte di merito aveva affermato sussistere la penale responsabilità dell'imputato. Invero, essendosi verificato l'incidente durante le operazioni di smontaggio dell'impalcatura, il datore di lavoro della ditta committente non aveva più alcun obbligo di cooperazione e coordinamento in relazione a rischi specifici gravanti sull'appaltatore I., datore di lavoro della vittima, che aveva malamente disarmato

un ponteggio. Di ciò vi era riscontro nel fatto che, prima del disarmo, il ponteggio era stato utilizzato dagli operai senza che avessero corso alcun rischio .

3.2. C. (Coord. "Acciaierie"): a) la violazione di legge ed il difetto di motivazione, laddove la Corte di merito aveva affermato sussistere la penale responsabilità dell'imputato. Invero, il coordinatore per la progettazione e l'esecuzione, ha compiti di vigilanza sul rispetto del piano di sicurezza, ma tale compito non può spingersi a controllare singole irregolarità commesse occasionalmente da un lavoratore in fase di smontaggio di un ponteggio, che risultava essere stato eretto regolarmente, b) la violazione di legge, per avere la corte di merito ritenuto il coordinatore gravato da una posizione di garanzia in realtà inesistente, tenuto conto dell'assenza in capo a tale figura di concreti poteri impeditivi dell'evento ai sensi dell'art. 40 c.p.; c) il difetto di motivazione in relazione alla causalità della presunta condotta omissiva del C.. Invero l'incidente si era verificato per un errore nello smontaggio dell'impalcatura da parte della vittima e di altro operaio, i quali peraltro non avevano allacciato le cinture di sicurezza. Inoltre nessun avviso il titolare della ditta appaltatrice aveva dato dell'inizio dei lavori di smontaggio e ciò non aveva consentito la presenza in cantiere dell'imputato al momento del fatto.

Diritto

4. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.

4.1. Va premesso che, come accertato in sede di istruzione dibattimentale dal giudice di merito, l'incidente mortale è avvenuto durante i lavori di smontaggio dei ponteggi, ma non a seguito di una errata operazione di smantellamento. Ha ricordato il giudice di merito che dal sopralluogo effettuato e dalle deposizioni testimoniali, era emersa una anomalia nella costruzione del ponteggio. Esso era costituito da due impalcature partenti da quote diverse (l'una da quota zero metri e l'altra da quota 10 metri circa), le quali nel punto di incontro distavano tra loro soltanto 120 cm. anzichè 180 cm. (cioè la lunghezza delle tavole). Questa differente lunghezza comportava che nel punto di unione delle due impalcature le tavole non si incastravano tra di loro ma appoggiavano soltanto l'una sull'altra (in sentenza viene richiamata foto n. 5, dove si vede chiaramente una tavola che poggia sull'altra). Inoltre il ponteggio era di una ditta e il piano di calpestio (le tavole metalliche) di un'altra ditta; per tale motivo il sistema di aggancio tra le due parti della struttura non era regolare e funzionante. Il M. era caduto proprio in corrispondenza del punto in cui le tavole di calpestio non erano correttamente agganciate e, pertanto, gli era venuto a mancare l'appoggio.

4.2. Tale premessa è utile per comprendere come la carenza delle misure di sicurezza che avevano determinato l'incidente, preesistevano all'inizio delle operazioni di smontaggio ed erano, come osservato dal giudice di merito, chiaramente rilevabili *ictu oculi* dai soggetti deputati al controllo del loro rispetto, nel caso di specie lo Z..

Infatti, i rischi derivanti dalle carenze costruttive di un ponteggio, non sono rischi specifici del subappaltatore incaricato della loro erezione, in quanto il loro rilievo non necessita di specifiche competenze ed il rischio per l'incolumità che comporta coinvolge non solo i lavoratori dell'appaltatore, ma anche quelli del committente, il quale quindi è tenuto a vigilare sul rispetto delle norme.

Infatti sono qualificabili come "rischi specifici" solo quelli riguardo ai quali sono dettate precauzioni e regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale, generalmente mancante in chi opera in settori diversi.

In un caso analogo questa Corte di legittimità ha statuito che "In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d'appalto o di un contratto d'opera, non per questo viene meno la responsabilità del committente per gli infortuni subiti dal medesimo, atteso che il committente è esonerato dagli obblighi in materia

antinfortunistica esclusivamente con riguardo ai rischi specifici delle attività proprie dell'appaltatore o del prestatore d'opera. Nella concreta fattispecie, è stata affermata la responsabilità del committente per la mancata predisposizione nel cantiere, in cui era stato chiamato a prestare la propria attività il lavoratore autonomo infortunatosi, di un parapetto idoneo ad evitare cadute a chi operava in altezza" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 12348 del 29/01/2008 Ud. (dep. 20/03/2008), Giorgi, Rv. 239252).

Ne consegue da quanto detto, che la negligente condotta omissiva dello Z., titolare dell'azienda incaricata dei lavori edili, è stata una concausa dell'evento mortale e le censure formulate dal ricorrente sono infondate.

4.3. Quanto all'imputato C., questi ha contestato di avere assunto un'autonoma posizione di garanzia in qualità di coordinatore per la sicurezza e l'esecuzione dei lavori per conto del committente Acciaierie "G." s.p.a., da ciò l'impossibilità di configurare a suo carico una responsabilità penale in ragione di una condotta omissiva, eziologicamente legata al decesso del lavoratore.

Orbene, premesso che all'epoca dei fatti era vigente in materia il D.Lgs. n. 494 del 1996, va ricordato che questa Corte ha più volte ribadito che in materia di sicurezza sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è titolare di una autonoma posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 38002 del 09/07/2008 Ud. (dep. 03/10/2008), Abbate, Rv. 241217; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 18149 del 21/04/2010 Ud. (dep. 13/05/2010), Cellie, Rv. 247536).

Invero il D.Lgs. n. 494 del 1996 ha prestato particolare attenzione alle situazioni nelle quali si configura la presenza, nel medesimo cantiere, di più imprese. Esso prevede, in alcuni casi, la presenza già nella fase progettuale, della figura del coordinatore per la progettazione. Analogamente, sempre nel caso di compresenza di più imprese, nella fase esecutiva è prevista la figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. In breve, il legislatore ha mostrato particolare consapevolezza dei rischi derivanti dall'azione congiunta di diverse organizzazioni e ne ha disciplinato la prevenzione, imponendo un penetrante reciproco obbligo di tutti i soggetti coinvolti di coordinarsi e di interagire con gli altri in modo attento e consapevole, affinché risulti sempre garantita la sicurezza delle lavorazioni.

Pertanto, se è indubbio che il ruolo centrale per ciò che attiene alla sicurezza nell'ambito di cui si discute è affidato al datore di lavoro che organizza e gestisce la realizzazione dell'opera, il coordinatore è gravato da plurimi e tipici obblighi che la legge definisce.

In particolare, per il coordinatore per l'esecuzione, atteso l'indicato ruolo di collaboratore del committente che caratterizza tale figura, la lettura della specifica sfera di gestione del rischio demandatagli discende per un verso dalla funzione di generale vigilanza che la legge demanda al committente e per l'altro dalla disciplina di cui al predetto D.Lgs. n. 494 del 1996. Tale disciplina conferma che la funzione di vigilanza è "alta" e non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alla figure che da e solo ricevono poteri e doveri: il dirigente ed il preposto.

Tanto è vero che il coordinatore articola le sue funzioni in modo formalizzato: contestazione scritta alle imprese delle irregolarità riscontrate per ciò che riguarda la violazioni dei loro doveri "tipici", e di quelle afferenti all'inosservanza del piano di sicurezza e di coordinamento; indi segnalazione al committente delle irregolarità riscontrate. Solo in caso di imminente e grave pericolo direttamente riscontrato è consentita la immediata sospensione dei lavori. Appare dunque chiara la rimarcata diversità di ruolo rispetto al datore di lavoro delle imprese esecutrici: un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto).

Ciò detto, per valutare se l'evento verificatosi coinvolga la responsabilità del C. e sia il frutto dei rischi che egli poteva evitare che si verificassero, va osservato che come già precedentemente illustrato, l'incidente non è stato determinato da fattori occasionali, che potevano sfuggire alla

vigilanza del coordinatore, bensì da un originario errore nella costruzione del ponteggio; errore talmente evidente (sovrapposizione di due tavole di passaggio e mancanza di ancoraggio) che poteva essere rilevato *ictu oculi* usando la ordinaria diligenza.

La omessa rilevazione del pericolo "strutturale" del ponteggio; la omessa segnalazione dell'irregolarità all'esecutore dei lavori e la omessa intimazione della sospensione dei lavori in presenza del detto pericolo, costituiscono omissioni che sono legate causalmente all'incidente, tenuto conto che la condotta attiva del C. avrebbe evitato l'evento attraverso l'eliminazione della fonte del pericolo. Ne discende la infondatezza delle doglianze formulate.

Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché delle spese sostenute dalle costituite parti civili, che vanno liquidate come segue: a carico dello Z.P., la rifusione delle spese in favore delle parti civili T.C., M.I., M.A., V.A. e N.C., che unitariamente e cumulativamente si liquidano in Euro 5.000=, oltre accessori come per legge; a carico dello stesso Z.P. e C.D., in solido tra loro, la rifusione delle spese in favore della parte civile INAIL, che si liquidano in Euro 2.500= oltre accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna Z.P. alla rifusione in favore delle parti civili T.C., M.I., M. A., V.A. e N.C. delle spese di questo giudizio unitariamente e cumulativamente liquida in Euro 5.000=, oltre accessori come per legge. Condanna lo stesso Z.P. e C.D., in solido tra loro, alla rifusione in favore della parte civile INAIL delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 2.500= oltre accessori di legge.